

## S. 80 / Nr. 25 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 67 III 80

Seite: 80

Regeste:

25. Sentenza 14 maggio 1941 nella causa Rezzonico.

Art. 123 LEF, art. 19 Ord. CF 17 ottobre 1939 che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata.

La proroga della vendita dei beni pignorati può essere accordata una sola volta nel corso della stessa esecuzione.

La vendita chiesta in un'esecuzione, nella quale il debitore ha perduto il beneficio della proroga, deve aver luogo a vantaggio di tutte le esecuzioni formanti il gruppo di cui fa parte l'esecuzione in parola.

Art. 123 SchKG, Verordnung des Bundesrates vom 17. Oktober 1939 über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung [jetzt Vo. vom 24.1.41 (Art. 25)].

Der Aufschiebung der Verwertung der gepfändeten Sachen kann im Lauf einer und derselben Betreuung nur einmal bewilligt werden.

Die Verwertung auf Begehren eines Gläubigers, dem gegenüber der Schuldner keinen Aufschiebung mehr verlangen kann, muss zu Gunsten aller mit der betreffenden Betreuung zu einer Gruppe zusammengeschlossenen Betreibungen geschehen.

Art. 123 LP, art. 19 OCF du 17 octobre 1939 atténuant le régime de l'exécution forcée (actuellement art. 25 OCF du 24 janvier 1941).

Le renvoi de la vente des biens saisis peut être accordé une seule fois pendant la même poursuite.

La vente requise dans une poursuite où le débiteur est déchu de la faculté de demander le renvoi doit s'opérer au profit de toutes les poursuites formant le groupe dont fait partie ladite poursuite.

A. In sei esecuzioni promosse contro Nino Rezzonico e formanti i gruppi 6549, 6825 e 6873 l'Ufficio di Lugano accordava una dilazione della vendita dei mobili pignorati (art. 123 LEF e 19 dell'Ordinanza 17 ottobre 1939 del Consiglio federale che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata).

Il Rezzonico non versava però gli acconti promessi e l'Ufficio fissava pel 17 ottobre 1940 l'incanto, che tuttavia non poté aver luogo, la moglie dell'escusso avendo rivendicato, senza contestazione dei creditori, tutto il mobilio pignorato.

In data 6/7 novembre 1940, l'Ufficio procedeva ad un pignoramento complementare cui parteciparono tre altre esecuzioni, nelle quali il pignoramento era stato chiesto

Seite: 81

per la prima volta. Queste tre esecuzioni con le sei precedenti formarono il gruppo 7014.

L'escusso domandava una dilazione per tutte le esecuzioni del gruppo 7014, ma l'Ufficio gliela accordava soltanto per le tre ultime esecuzioni, escludendola quindi per le sei esecuzioni precedenti.

Il Rezzonico si aggravava, in data 13 gennaio 1941, all'Autorità cantonale di vigilanza, la quale con decisione 7 marzo 1941, respingeva il gravame.

B. Contro questa decisione l'escusso ha interposto tempestivo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni.

Considerando in diritto:

A torto l'Autorità cantonale di vigilanza ritiene che il pignoramento eseguito dall'Ufficio di Lugano in data 6/7 novembre 1940 sia un pignoramento complementare ai sensi dell'art. 145 LEF.

L'art. 145 LEF prevede un pignoramento «quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti», presuppone cioè che i beni pignorati siano già stati venduti (cfr. RU 63 III 145). Sta bene che a questo caso la giurisprudenza ha assimilato quello in cui il debitore ha distratto i beni pignorati (RU 58 III 163). Ma in concreto la situazione di fatto è diversa: gli oggetti pignorati non poterono essere realizzati all'asta, perchè la moglie dell'escusso li aveva rivendicati in proprietà senza contestazione dei creditori precedenti. In un siffatto caso non si giustifica l'applicazione dell'art. 145 LEF, il cui testo è chiaro e difficilmente ammetterebbe un'interpretazione estensiva.

Nel fattispecie si tratta di un pignoramento complementare ordinario chiesto dai creditori precedenti. Sta bene che, quantunque questa richiesta fosse stata formulata soltanto da quattro dei sei creditori formanti i gruppi 6549, 6825 e 6873, l'Ufficio di Lugano, di sua iniziativa, ha fatto partecipare al nuovo pignoramento anche gli

Seite: 82

altri due creditori che non l'avevano chiesto. Ma una siffatta irregolarità dell'Ufficio è irrilevante, poichè

non è stata impugnata con tempestivo reclamo.

Ciò stabilito, ci si chiede se la domanda di dilazione presentata dall'escusso possa essere accolta per tutte le esecuzioni del gruppo 7014.

L'art. 123 LEF dispone che l'ufficio può differire la vendita «di tre mesi al più» a vantaggio del debitore e l'art. 19 dell'Ordinanza del Consiglio federale che mitiga temporaneamente le disposizioni dell'esecuzione forzata (del 17 ottobre 1939) prevede la possibilità di una proroga «di non oltre sette mesi, eccezionalmente di un anno.» Ora, se si vuole evitare che il debitore renda praticamente illusori questi termini massimi, a pregiudizio del creditore che ha interesse ad una sollecita realizzazione, debesi ammettere che la proroga della vendita dei beni pignorati possa essere accordata una sola volta nel corso della stessa esecuzione (cfr. RU 49 III 92). Ne segue che il debitore, che ha perduto il beneficio della proroga perchè non ha pagato puntalmente gli acconti, non potrà più riottenere nella stessa esecuzione nemmeno per quanto concerne la vendita dei beni che l'ufficio, su domanda del creditore, ha fatto oggetto di un pignoramento complementare. Rettamente quindi l'Ufficio di Lugano ha limitato la proroga alle tre ultime esecuzioni del gruppo 7014, nelle quali non era stata ancora concessa.

Erra invece l'Autorità cantonale di vigilanza quando ritiene che la vendita chiesta in un'esecuzione, nella quale il debitore ha perduto il beneficio della proroga, non debba andare anche a favore di quelle esecuzioni dello stesso gruppo, nelle quali il debitore ha conservato un siffatto beneficio. La vendita deve invece aver luogo a vantaggio di tutte le esecuzioni formanti il gruppo di cui fa parte l'esecuzione in parola. Altrimenti ne sarebbe violato il principio della parità di trattamento dei creditori dello stesso gruppo. Sta bene che, in realtà, una tale soluzione rende caduco il beneficio della proroga in quelle

Seite: 83

esecuzioni, nelle quali esso sussisteva ancora. Ma questo inconveniente non giustifica una deroga al principio basilare della parità di trattamento delle esecuzioni formanti lo stesso gruppo. Anzitutto debesi considerare che l'art. 123 LEF e l'art. 19 dell'Ordinanza 17 ottobre 1939 conferiscono al debitore una semplice facoltà, mentre i creditori dello stesso gruppo hanno un diritto alla parità di trattamento. D'altra parte, al debitore non è tolta la possibilità di ovviare al suddetto inconveniente: se, con l'attivo di cui ancora dispone liberamente, può soddisfare i creditori delle esecuzioni nelle quali la proroga non è più possibile, il debitore conserva il beneficio della proroga nelle altre esecuzioni.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto